

## COMUNE DI PESCHE

### TITOLO 01

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 01

##### AUTONOMIA E FINI

01. IL COMUNE DI PESCHE E' ENTE AUTONOMO TERRITORIALE DI GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE, ESPONENZIALE DI TUTTI GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' SITUATA SUL SUO TERRITORIO, SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI GENERALI DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON LE ATTRIBUZIONI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

03. IL COMUNE CURA LA CRESCITA CULTURALE E SOCIALE DELLA COMUNITA', PROMUOVE LE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, NONCHE' LO SVILUPPO E LA RICERCA, ATTRAVERSO IL CONTROLLO O IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE RICADENTI NEL PROPRIO TERRITORIO.

04. A TAL FINE IL COMUNE PROMUOVE STUDI E RICERCHE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE SUL PATRIMONIO ARTISTICO, EDILIZIO, SUI BENI CULTURALI, SUL TERRITORIO E SULL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

05. CONCORRE A STABILIRE FORME E CANALI DI COLLEGAMENTO CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI E CON ORGANIZZAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI.

##### ART. 02

IL TERRITORIO, LA SEDE, L' ALBO PRETORIO, LO STEMMA ED IL GONFALONE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCHE E' COSTITUITO DAI TERRENI, ESTESI PER COMPLESSIVI ETTARI 1265 , CONFINANTI A SUD CON IL COMUNE DI ISERNIA, A SUD-EST CON I COMUNI DI PETTORANELLO E CARPINONE, A NORD-EST CON SESSANO DEL MOLISE MIRANDA E A NORD-OVEST CON MIRANDA.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA DENOMINAZIONE DELLE STRADE NEL RISPETTO DELLE TRADIZIONI LOCALI, E' FISSATA DA APPOSITA PLANIMETRIA, APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. NEL PALAZZO SEDE DEL COMUNE SONO PREVISTI APPOSITI SPAZI DA DESTINARE ALL' ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI, PROVVEDIMENTI, AVVISI E QUANT' ALTRO SIA SOGGETTO O VENGA SOTTOPOSTO A TALE FORMA DI PUBBLICITA'. IL SEGRETARIO, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI.

06. LO STEMMA ED IL GONFALONE DEL COMUNE, STABILITI CON APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO QUELLI CONCESSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 09 OTTOBRE 1973 .

### TITOLO 02

#### LE FUNZIONI

##### ART. 03

#### LE FUNZIONI

01. AL COMUNE SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE PER LA CURA DI INTERESSI GENERALI AFFIDATI ALLE SUE COMPETENZE RELATIVAMENTE ALLA POPOLAZIONE E REALIZZABILI NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE DI PESCHE ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI DELEGATE.

#### ART. 04

##### LE FUNZIONI DELEGATE

01. LA LEGGE, STATALE O REGIONALE, PUO' DEMANDARE AL COMUNE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' RESTA IMPUTATA A ORGANI DIVERSI.

02. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE E' DISCIPLINATO NELLO STESSO PROVVEDIMENTO DI DELEGA O, IN MANCANZA DI QUEST'ULTIMO, ED IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL DELEGANTE, DAI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE.

03. LE SPESE NECESSARIE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE SONO A CARICO DEL SOGGETTO DELEGANTE.

#### ART. 05

##### I SETTORI ORGANICI

01. IL COMUNE OPERA, PRINCIPALMENTE, E NON ESCLUSIVAMENTE, NEI SEGUENTI SETTORI ORGANICI:

A) SVILUPPO ECONOMICO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SETTORI DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO;

B) ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE;

C) URBANISTICA ED EDILIZIA;

D) TUTELA DELLA SALUTE;

E) TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO;

F) PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI RELIGIOSE;

G) LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE;

H) TRASPORTI URBANI E TRAFFICO;

I) SERVIZI PRIMARI ED ASSISTENZA SOCIALE;

L) ORDINE PUBBLICO.

02. IL COMUNE OPERA, ANCORA, AI FINI DELL'APPRONTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NEI SETTORI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, GIUSTIZIA, PROTEZIONE CIVILE, SPORT E SPETTACOLO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

03. IL COMUNE PROMUOVE L'ATTUAZIONE E LA GESTIONE, ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DI UN SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, CIRCOSCRIVENDO IL PIU' POSSIBILE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE E PRIVILEGIANDO LE FORME DI SMALTIMENTO E DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI.

04. IL COMUNE ESERCITA, INFINE, TUTTE LE ALTRE FUNZIONI, RIGUARDANTI IL PROPRIO TERRITORIO E LA POPOLAZIONE IN ESSO STANZIATA, NON RISERVATE DALLA LEGGE DELLO STATO O DELLA REGIONE AD ALTRI SOGGETTI.

## ART. 06

### LO SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI E LE ALTRE ISTITUZIONI, COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.
02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.
03. TUTELA E PROMUOVE LE ATTIVITA' AGRICOLE; ATTUA INIZIATIVE VOLTE A RAZIONALIZZARE LA RACCOLTA E LA VENDITA DEL TARTUFO NEL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE AL FINE DI TUTELARE LA RISORSA AMBIENTALE.
04. PROMUOVE LE INIZIATIVE VOLTE A VALORIZZARE L'IMMAGINE DEL COMUNE DI PESCHE, ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO ALLA PUBBLICIZZAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI, NEL MOLISE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI LUOGHI DI RESIDENZA DEI PESCOLANI EMIGRATI.
05. PROMUOVE, NEL COMUNE DI PESCHE, LA REALIZZAZIONE DI UN "ENTE FIERA PERMANENTE", IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DI ZONA DETTATE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE.
06. SVILUPPA, ANCHE CON INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE, LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI, E CONTRIBUENDO ALLA COSTITUZIONE NELLE AREE VERDI, NEI PARCHI E NELLE RISERVE NATURALI, DI SPAZI DI VERDE ATTREZZATO, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI CONSERVAZIONE E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.
07. PROMUOVE LE INIZIATIVE AGROTURISTICHE E QUELLE DI TURISMO SPIRITUALE (QUESTE ULTIME ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI S. MARIA DEL BAGNO).
08. PROMUOVE PROGRAMMI ATTI A FORNIRE LO SVILUPPO DEL TERZIARIO AVANZATO PER ASSICURARE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

## ART. 07

### L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN'ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.
02. A TAL FINE IL COMUNE OPERA IN CONFORMITA' ALLE PRINCIPALI VOCAZIONI DEL SUO TERRITORIO ED, IN PARTICOLARE, NEL RISPETTO DEI BENI STORICI ARTISTICI ED ARCHEOLOGICI, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.
03. PROMUOVE LE INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE LA LOCALIZZAZIONE E LA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE NEL PROPRIO TERRITORIO.
04. PROCEDE ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE DA DESTINARE ALLA EDILIZIA ABITATIVA, PROVVEDENDO, SE NECESSARIO, ALLA REALIZZAZIONE DI UN ADEGUATO SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO, AL FINE DI

PREVENIRE FORME DI DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO, ANCHE MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI E L'APPOSIZIONE DI VINCOLI E PRESCRIZIONI A CUI SUBORDINARE L'ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEI BENI PRIVATI.

05. REALIZZA I PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DI ABITAZIONE, PREFERENDO, TUTTE QUELLE SOLUZIONI VOLTE AL RECUPERO DEL PATRIMONIO DEGRADATO E DEL CENTRO STORICO, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI ECONOMICITA' E DI SPESA (QUEST'ULTIME ANCHE FUTURE) DI CUI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO.

06. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

07. ATTUA UN SISTEMA DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, E NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E NATURALE, ED ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

08. PREDISPONE STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARSI AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

09. PROMUOVE, IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, E CON LA PARTECIPAZIONE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE, LA COSTITUZIONE DI CENTRI PER LO STUDIO, L'ANALISI E LA PIANIFICAZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO E DELLE RISORSE IN ESSO COMPRESSE, E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, ANCHE ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE E L'APPORTO DI SISTEMI INFORMATICI MECCANIZZATI.

#### ART. 08

##### LA TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA, E DELLE PERSONE ANZIANE.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI, ED AGLI ABBANDONATI DI QUALSIASI ETA', SESSO E NAZIONALITA'.

03. PROMUOVE, IN COLLABORAZIONE CON 01' UNIVERSITA' ANTROPICA DI SCIENZE INTERNAZIONALI DELLE SETTE ETA' DELL'UOMO E DELLA DONNA, FORME DI SPERIMENTAZIONE MEDICO-PEDAGOGICA VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA.

04. TALE FINE VIENE PERSEGUITO MEDIANTE IL RICORSO A FORME CONSORTILI O CONVENZIONI CON ENTI O ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA', ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

05. PROMUOVE, ALTRESI', INIZIATIVE PER L'UNIVERSITA' ED IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO.

ART. 09

LA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE AMBIENTE ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO INCLUSI IL CASTELLO ED IL BORGHETTO MEDIOEVALE, E DELLE AREE ED EDIFICI DEGRADATI, COMPATIBILMENTE CON IL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE ED ARCHITETTONICHE.
02. ATTUA, INOLTRE, PIANI PER LA VALORIZZAZIONE, IL RECUPERO E LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE AREE SUSCETTIBILI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO, E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ARTISTICO E DELLE ACQUE.
03. PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UNA RISERVA PERENNE, E LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE AREE SUSCETTIBILI DI DISSESTO ANCHE IN CONFORMITA' ALLE NUOVE NORME C.E.E. .
04. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL MIGLIORE GODIMENTO DA PARTE DELLA COMUNITA'.

ART. 10

LA PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUMI E DI TRADIZIONI LOCALI; A TAL FINE IL COMUNE PUO' RICORRERE ALLA COLLABORAZIONE DI ENTI DI RICERCA ED ISTITUZIONI CULTURALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.
02. FAVORISCE I COLLEGAMENTI CON LE COMUNITA' DI EMIGRATI RESIDENTI ALL'ESTERO; OPERA PER STABILIRE FORME E CANALI DI COOPERAZIONE E DI SCAMBIO CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI E CON ORGANIZZAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI.
03. PROMUOVE TUTTE LE AZIONI DIRETTE ALLA COSTRUZIONE DI UNA FEDERAZIONE EUROPEA FONDATA SULLE AUTONOMIE LOCALI E QUELLE VOLTE ALLA PROMOZIONE DI "GEMELLAGGIO" E SCAMBI FRA ENTI LOCALI DI DIVERSI PAESI, ANCHE ATTRAVERSO L'USO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E LA CREAZIONE DI UN "COMITATO PER IL GEMELLAGGIO" IN CUI SIANO RAPPRESENTATE OLTRE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE FORZE VIVE LOCALI ( POLITICHE, SOCIALI, ECONOMICHE, CULTURALI ECC. ).
04. VALORIZZA IL PROPRIO CASTELLO ED IL BORGHETTO MEDIOEVALE, ANCHE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN ARCHIVIO STORICO E DI UNA BIBLIOTECA DI CARATTERE UMANISTICO E SCIENTIFICO (QUEST'ULTIMA FINALIZZATA ALLE ESIGENZE DELLA CITTA' DEGLI STUDI).
05. PROMUOVE, ATTRAVERSO IL RICORSO ALLA FORMA CONSORTILE, CON LA POSSIBILE PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA E DI TUTTI I COMUNI DEL MOLISE CHE HANNO DELIBERATO O DELIBERERANNO DI ADERIRVI AI SENSI DI LEGGE, E IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI COMPETENTI, LA COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITA' ANTROPICA DI SCIENZE INTERNAZIONALI DELLE SETTE ETA' DELL'UOMO E DELLA DONNA, CON UNA SEZIONE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALI E CON UN AREA OSPEDALIERA IN CUI REALIZZARE LA SPERIMENTAZIONE MEDICO-PEDAGOGICA.
06. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO

SOCIALE E GIOVANILE.

07. PROMUOVE, NEL PROPRIO TERRITORIO, LE INIZIATIVE VOLTE A DISCIPLINARE LA CACCIA E LA PESCA, NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DI CONSERVAZIONE E/O INCREMENTO DELLA FAUNA ESISTENTE.

ART. 11

I SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, RICHIEDENDO UN' APPARATO ORGANIZZATIVO COMPLESSO E/O L'IMPIEGO DI PARTICOLARI CONOSCENZE TECNICO-ECONOMICO-GESTIONALI PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE AD ALTRI CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, PROVINCE, COMUNITA' MONTANE, O ENTI PRIVATI E PUBBLICI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

ART. 12

L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL COMUNE DI PESCHE:

- A) IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, INCENTIVANDO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE SINGOLA O ASSOCIATA, FAVORENDO FORME DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTUANDO LA PIU' AMPIA DECONCENTRAZIONE DEI SERVIZI;
- B) COOPERA CON GLI ALTRI ENTI LOCALI E CON LA REGIONE, SECONDO QUANTO STABILITO CON LEGGE REGIONALE;
- C) CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE;
- D) PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI, SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE;
- E) SI CONFORMA AI CRITERI ED ALLE PROCEDURE STABILITI CON LEGGE REGIONALE, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

02. HA IL POTERE DI DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI CON NORME REGOLAMENTARI NEI LIMITI DEI PRINCIPI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO.

03. A TAL FINE HA IL POTERE DI DELIBERARE L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI SETTORE, LA CUI EMANAZIONE SPETTA AL CONSIGLIO, MENTRE SPETTA AL SINDACO CURARNE LA CONCRETA ESECUZIONE.

- TITOLO 03 - GLI ORGANI DEL COMUNE

## TITOLO 01

### GLI ORGANI ELETTIVI

#### ART. 13

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

## CAPO 01

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 14

##### LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. ESERCITA LE FUNZIONI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE ED IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, AI CRITERI ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO

#### ART. 15

##### IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE, E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, APPROVATO E MODIFICATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, NEI LIMITI DEI PRINCIPI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 16

##### LA PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE, E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE NEGLI ARTT. 18 E 19 DEL PRESENTE STATUTO.

06. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

#### ART. 17

##### LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E L'ORDINE DEL GIORNO

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE E SOLO PER GRAVI E FONDATE RAGIONI IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA QUALIFICATA, PUO' DELIBERARE DI NON AMMETTERE IL PUBBLICO.
02. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI SECONDO I TERMINI DI CUI AL REGOLAMENTO.
03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO:
  - A) DAL SINDACO;
  - B) DAL VICE SINDACO, IN CASO DI ASSENZA DALLA SEDE O INFERMITA' DEL SINDACO;
  - C) SU RICHIESTA DI UN 1/5 DEI CONSIGLIERI, AI SENSI DELL' ARTT. 31 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/90 .
04. NEL CASO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA PROVVEDE IL PREFETTO, AI SENSI DELL' ARTT. 36 COMMA 04 DELLA LEGGE N. 142/90 .
05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

#### ART. 18

##### LE ADUNANZE CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE, NELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, PRECISAMENTE, CON IL NUMERO MINIMO DI OTTO CONSIGLIERI; NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE IL NUMERO DI QUATTRO CONSIGLIERI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE.
04. NON CONCORRONO A DETERMINARE IL NUMERO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE:
  - A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;
  - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
  - C) L'EVENTUALE ASSESSORE NON CONSIGLIERE.
05. QUEST'ULTIMO INTERVIENE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE, MA NON HA DIRITTO DI VOTO.

#### ART. 19

##### IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
02. SONO SALVI I CASI IN CUI E' RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
03. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:



- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
  - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.
04. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI, AI SENSI DELL' ARTT. 47 , COMMA 03 , LEGGE N. 142/90 .

#### ART. 20

##### LE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 21

##### LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO

01. IL CONSIGLIO ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO E DI POLITICA AMMINISTRATIVA CON L' ADOZIONE DEGLI ATTI DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA L. N. 142/90 .

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, PUO' ESSERE COADIUVATO, AI FINI ISTRUTTORI, DALLE COMMISSIONI COMPETENTI O, IN MANCANZA DALLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI.

03. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE PREVIA ACQUISIZIONE DEL PARERE NON VINCOLANTE, DELLA COMMISSIONE COMPETENTE O, IN MANCANZA DI QUEST' ULTIMA, DELLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI.

04. IL PARERE DOVRA' ESSERE RESO ENTRO CINQUE GIORNI PRIMA DELL' ADUNANZA FISSATA DAL CONSIGLIO PER LA TRATTAZIONE DELLA QUESTIONE.

05. QUALORA IL PARERE NON SIA RESO ENTRO IL PREDETTO TERMINE, SI PRESCINDE DALL' ACQUISIZIONE DELLO STESSO AL PROCEDIMENTO.

#### ART. 22

##### LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO

01. AL CONSIGLIO E' ATTRIBUITA LA VERIFICA DELL' AZIONE SVOLTA DAGLI ORGANI COMUNALI, ELETTIVI E BUROCRATICI, DESTINATARI DEGLI INDIRIZZI, AL FINE DI COORDINARE L' ATTIVITA' E DI SODDISFARE L'ESIGENZA DI MANTENERE L'UNITARIETA' DI AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

02. AL CONSIGLIO E' ATTRIBUITO IL POTERE DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE E SUGLI AMMINISTRATORI DI QUESTE.

03. NELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE COADIUVATO DALLA COMMISSIONE COMPETENTE O DALLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI E DAL REVISORE.

#### ART. 23

## LE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE

01. IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE, CONTESTUALMENTE ALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA, LA NOMINA DI UN ASSESSORE NON CONSIGLIERE, INCLUSO NELLA LISTA CONTENENTE I CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORI.

02. LA NOMINA AVVIENE IN CONSIDERAZIONE DI PARTICOLARI ESIGENZE E SUL PRESUPPOSTO DELLA ATTITUDINE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, SOPRATTUTTO IN RIFERIMENTO ALLA SUA CAPACITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA, VALUTATA ALLA STREGUA DEI TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI O DELLA ESPERIENZA MATURATA IN ANALOGHI SETTORI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, E PRESSO ENTI O AZIENDE PRIVATE.

## ART. 24

### I CONSIGLIERI

01. LO STATUS GIURIDICO DEI CONSIGLIERI E' REGOLATO DALLA LEGGE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE INDENNITA', AI PERMESSI ED ALLE ASPETTATIVE.

02. OGNI CONSIGLIERE E' TENUTO A DICHIARARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, I REDDITI POSSEDUTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, AL FINE DI RENDERE TRASPARENTE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

03. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI E NOMINANO, TEMPESTIVAMENTE, I RISPETTIVI CAPIGRUPPO, AL FINE DI CONSENTIRE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL TERZO COMMA DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE N. 142/90 ; NESSUNA RILEVANZA ISTITUZIONALE PUO' ESSERE ATTRIBUITA AD EVENTUALI GRUPPI FORMATISI DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI DI CUI FANNO PARTE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA O PER UN INTERO ANNO SOLARE SONO DICHIARATI DECADUTI.

06. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE NEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DECADENZA E DOPO AVER SEGUITO LE PROCEDURE DETTATE DALLE LEGGI VIGENTI.

## ART. 25

### I POTERI DEI CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO SENZA ALCUN LIMITE DOVUTO ALL'ESISTENZA DI SEGRETI DI UFFICIO, SALVO QUANTO PREVISTO NELL' ARTT. 25 DEL REGOLAMENTO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL

## REGOLAMENTO.

04. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ELETTI HA IL POTERE DI CHIEDERE L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA AL CONTROLLO DEL CO.RE.CO.

05. I CONSIGLIERI ELETTI HANNO IL POTERE DI APPROVARE UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA.

06. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA.

07. E' CAUSA DI SCIoglimento DEL CONSIGLIO LA DIMISSIONE E LA DECADENZA DI META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

## ART. 26

### LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI SONO STATE ASSUNTE NEL PROTOCOLLO DELL'ENTE.

02. LE DIMISSIONI DIVENGONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

## ART. 27

### LE COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE NEL PROPRIO SENO COMMISSIONI CON FUNZIONI CONSULTIVE ED ISTRUTTORIE, AI FINI DELLO SVOLGIMENTO, APPROFONDIMENTO E SNELLIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' E CON FUNZIONE DI CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROPRI INDIRIZZI.

02. IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLE STESSE SONO STABILITI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

03. QUALORA IL CONSIGLIO NON PROCEDA ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE, LE FUNZIONI ATTRIBUITE A QUEST'ULTIMA POSSONO ESSERE SVOLTE DALLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI.

## ART. 28

### LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI

01. LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI SARA' STABILITA CON APPOSITO REGOLAMENTO.

## ART. 29

### IL REGOLAMENTO INTERNO

01. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI, SONO DISCIPLINATI IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

CAPO 02

LA GIUNTA

ART. 30

LE FUNZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. REALIZZA IL PROGRAMMA DI GOVERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO E DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLO STESSO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO.
05. ESERCITA LE PROPRIE ATTRIBUZIONI NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI E COMPETENZE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI AGLI ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE.

ART. 31

LA COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI N. 04 ASSESSORI. PUO' FAR PARTE DELLA GIUNTA UN ASSESSORE NON CONSIGLIERE SCELTO FRA GLI INDIVIDUI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE E NEL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 32

L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
  - A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEBONO ESSERE PRESENTATE AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
  - BB) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI NEI TERMINI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N.

142/90 .

ART. 33

STATUS DEI COMPONENTI E SURROGAZIONI

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI, L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
02. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA PRECEDENTE, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI ENTRO IL TERZO GRADO, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSIVI.
04. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
05. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI.
06. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA DA TENERSI NON OLTRE IL TERMINE DI DIECI GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
07. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO NE ASSUME LE FUNZIONI O DELEGA ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERLE.

ART. 34

LA REVOCA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI UNA APPROVAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE, VI PROVVEDE IL PREFETTO AI SENSI DEL COMMA 04 DELL' ARTT. 36 DELLA L. N. 142/90 .

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO.

08. LA SEDUTA E PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

#### ART. 35

LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N.

01. , DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO, O CHI LO SOSTITUISCE, CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, COMMA 06 .

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

#### ART. 36

LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI, IL SINDACO ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI DELL'ASSESSORE DECADUTO. IN TALE IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, DA TENERSI NEL TERMINE DI CUI

AL SESTO COMMA DELL' ARTT. 36 DEL PRESENTE STATUTO, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L' ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.

05. L' ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 37

##### LA REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL' INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 38

##### L' ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE DAL SINDACO.

05. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE DAL SINDACO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE, LE ATTRIBUZIONI E LE DELEGHE NELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

#### ART. 39

##### LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SONO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVINO AL SINDACO, AL SEGRETARIO O AGLI EVENTUALI FUNZIONARI DIRIGENTI.

#### ART. 40

##### IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA VALIDAMENTE CON L' INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

03. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE E LE SEDUTE SONO PUBBLICHE SALVO I CASI DI VALUTAZIONE E APPREZZAMENTI SU PERSONE.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE, PER LE SEDUTE INERENTI AL BILANCIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.

06. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE, SEBBENE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA', E BENCHE' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DAL PIU' GIOVANE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E' TENUTO COMUNQUE A RILASCIARE IL PARERE DI LEGITTIMITA'.

08. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL SEGRETARIO.

09. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE DALLA GIUNTA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

#### ART. 41

01. LE NORME STABILITE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, ANCHE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI.

#### ART. 42

##### I REGOLAMENTI INTERNI

01. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO, IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

#### CAPO 03

##### IL SINDACO

#### ART. 43

##### IL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, E' UFFICIALE DEL GOVERNO NEL COMUNE ED E' UFFICIALE DI PUBBLICA SICUREZZA.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

03. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE, DI RAPPRESENTANZA, PRESIDENZA, SOVRINTENDENZA ED AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.



05. IL SINDACO PUO' NOMINARE UN ASSESSORE, CON LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI ALTRA NATURA.

06. LA DELEGA PUO' ESSERE GENERALE O PARTICOLARE (QUEST'ULTIMA RIFERITA A SINGOLE FATTISPECIE).

07. IL SINDACO NEL CASO IN CUI INTENDA PROCEDERE ALLA DELEGA DELLE SUE FUNZIONI DEVE DARNE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, PORTANDOLA INOLTRE A CONOSCENZA DELLA COMUNITA' LOCALE ATTRAVERSO AFFISSIONE ALL'ALBO.

#### ART. 44

##### LE ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

###### 01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA ANCHE AI FUNZIONARI IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE E CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDinarie, STRAORDinarie DI NECESSITA' ED URGENZA;
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- O) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA", AUSILIARIA DEL SEGRETARIO "ROGANTE";
- P) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E D'APPALTO QUANDO MANCA UN FUNZIONARIO COMPETENTE;
- Q) IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLA LEGGE IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA.

#### ART. 45

##### LE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

###### 01. IL SINDACO:

A) VIGILA E SOVRAINTENDE SU TUTTA L'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI UFFICI E SULLA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, POTENDO ACQUISIRE QUALUNQUE ATTO O DOCUMENTO ANCHE RISERVATO.

B) PROMUOVE, DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO, IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA E NEL RISPETTO DELLE LEGGI.

#### ART. 46

##### LE ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

###### 01. IL SINDACO:

A) FISSA L'ORDINE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO.

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI SECONDO LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE PRESIEDUTE DAL SINDACO, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI (E/O A CONSIGLIERI COMUNALI);

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

#### ART. 47

##### IL VICE SINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO. IL VICESINDACO PERDE I SUOI POTERI CON IL VENIR MENO DEL DELEGANTE.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI

DALLA LEGGE NEI TERMINI DI CUI AL SETTIMO COMMA DELL' ARTT. 38 DEL PRESENTE STATUTO.

#### CAPO 04

##### GLI ORGANI BUROCRATICI

##### ART. 48

##### IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA I PROPRI POTERI DIRETTIVI, CONSULTIVI E DI CONTROLLO SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO ED IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE.

02. IL SEGRETARIO ORGANIZZA IL PERSONALE E LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PER L'ATTIVITA' DEL COMUNE.

03. ASSUME, IN MANCANZA DI DIRIGENTI, TUTTI I POTERI DI DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

04. E' COMPETENTE, IN MANCANZA DEI DIRIGENTI, ALL' ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORINO ATTIVITA' DELIBERATIVA E DEGLI ATTI ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

05. ESPRIME PARERI SCRITTI, PREVENTIVI, OBBLIGATORI E NON VINCOLANTI AGLI ORGANI DELL'ENTE.

06. CURA I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, RICEVE LE DIMISSIONI DEL SINDACO E LE RICHIESTE DI ARGOMENTI, MOZIONI, INTERPELLANZE O INTERROGAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI.

07. SVOLGE FUNZIONI ROGANTI NEI CONTRATTI DEL COMUNE.

08. LA SITUAZIONE GIURIDICO-ECONOMICA DEL SEGRETARIO COMUNALE E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI SONO REGOLATE PER LEGGE.

09. I REGOLAMENTI DEFINISCONO LA POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E NE SPECIFICANO GLI STRUMENTI DI INTERVENTO.

10. PER LE ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA IL SEGRETARIO HA POTESTA' DI INIZIATIVA, AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

11. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 UNITAMENTE ALL'EVENTUALE FUNZIONARIO PREPOSTO.

12. IL SEGRETARIO E GLI EVENTUALI FUNZIONARI PREPOSTI, SONO RESPONSABILI, CIASCUNO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI.

13. IL SEGRETARIO COMUNALE E' TENUTO AD INFORMARE TEMPESTIVAMENTE, CON PARERI SCRITTI, GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE ED IL SINDACO, CIRCA LE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE, RELATIVAMENTE AGLI IMPEGNI GRAVANTI SULL'ENTE ED AI BENEFICI DISPOSTI A FAVORE DI QUEST' ULTIMO.

#### CAPO 05

##### L'ORGANIZZAZIONE

##### ART. 49

## L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA PROPRIA ATTIVITA' GARANTENDO IL BUON ANDAMENTO E L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE IN BASE A CRITERI DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. IL COMUNE ATTRAVERSO IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA DOTAZIONE ORGANICA E LA STRUTTURA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. IL COMUNE, COSI' COME PREVISTO DAI COMMI 05 , 06 E 07 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE N. 142/90 , PUO' SERVIRSI, PER OBIETTIVI DETERMINATI, DI COLLABORAZIONI ESTERNE, ATTRAVERSO CONVENZIONI DI NATURA PRIVATISTICA, AL FINE DI ACQUISIRE PRESTAZIONI DI ELEVATO CONTENUTO PROFESSIONALE DI CUI ALL' ARTT. 2229 COD. CIV. O DI ALTO VALORE DI CUI ALL' ARTT. 2222 COD. CIV. .

04. PER LA COPERTURA DEI RUOLI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI IL COMUNE PUO' PROCEDERE AL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO A SOGGETTI IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI E DELLA ESPERIENZA MATURATA IN ANALOGHI SETTORI E PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

## TITOLO 04

### I PROCEDIMENTI, L'ASSOCIAZIONISMO E LA PARTECIPAZIONE

#### CAPO 01

#### ART. 50

#### L'ATTIVITA' E LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI ATTRAVERSO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATA AL COMPLETAMENTO DI UNA FASE PROCEDIMENTALE.

03. IL COMUNE PROMUOVE E VALORIZZA LE ASSOCIAZIONI LIBERE E VOLONTARIE CHE SI COSTITUISCONO TRA ANZIANI, GIOVANI, HANDICAPPATI E DONNE, NONCHE' QUELLE CULTURALI, SPORTIVE E RELIGIOSE; PROMUOVE E SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI DI RICERCA DEI VARI SETTORI DELL'ECONOMIA LOCALE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. IL COMUNE PUO' VALORIZZARE LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO A FORME DI INCENTIVAZIONE, CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

06. PER I FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ED ALLO SCOPO DI ADOTTARE IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI, IL CONSIGLIO COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE E, SE PRESENTI, I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, ESERCITANO FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO.

#### CAPO 02

## ART. 51

## LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. QUALORA IL COMUNE ADOTTA ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, O CHE RIGUARDINO CATEGORIE DI CITTADINI, DA' NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO TRAMITE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI O AI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA.

02. I CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, ED I SOGGETTI RAPPRESENTANTI GLI INTERESSI COINVOLTI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO AL FINE DI TUTELARE LA RISERVATEZZA DI SOGGETTI PRIVATI O PERCHE' LESIVI DELLA SFERA PERSONALE DI QUESTI ULTIMI, E PRESENTARE AL SEGRETARIO COMUNALE, MEMORIE O DOCUMENTI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA AVVENUTA COMUNICAZIONE O PUBBLICAZIONE.

03. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO, E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI DEVE ESSERE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL'ATTO. IN OGNI CASO L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE LE ESIGENZE RAPPRESENTATE; IN MERITO ALL'ESITO DI TALE VALUTAZIONE DEVE ESSERE DATA CONGRUA ED ANALITICA RELAZIONE NELLA MOTIVAZIONE FINALE DEL PROVVEDIMENTO.

04. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

05. IL SOGGETTO CHE ANCOR PRIMA DELLA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE RITENGA DI SUBIRE EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI ED IRREPARABILI DALLA SOLA ATTIVITA' PROCEDIMENTALE DELL'AMMINISTRAZIONE PUO' RIVOLGERE AL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA O AL

SEGRETARIO COMUNALE UNA ISTANZA SCRITTA IN MERITO ALLA QUALE VIENE DATA RISPOSTA ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO.

06. NEI CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI NEL PROCEDIMENTO E' OBBLIGATORIA LE MODALITA' DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SONO PREVISTE DALLA LEGGE.

07. IL CONSIGLIO POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

## CAPO 03

## ART. 52

## IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI INTERESSATI A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, E DISCIPLINA, TRAMITE REGOLAMENTO, LE MODALITA' DI ACCESSO E DI RILASCIO DEGLI STESSI, E INDIVIDUA I DOCUMENTI PER LA CUI RISERVATEZZA E' VIETATA L'ESIBIZIONE O LA DIFFUSIONE.

## CAPO 04

### ART. 53

#### IL DIRITTO DI INIZIATIVA

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, ANCHE AI FINI DELLA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI.

02. NEL PRINCIPIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE I CITTADINI RESIDENTI POSSONO AVANZARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO, SE LE STESSE SIANO SOTTOSCRITTE, CON FIRMA AUTENTICATA, DA UN NUMERO DI PERSONE RESIDENTI ED ELETTORI NON INFERIORE AL DIECI PER CENTO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE DALL'ULTIMO CENSIMENTO. IL SINDACO ILLUSTRERA' LA PROPOSTA E PORRA' LA STESSA ALLA VOTAZIONE DOPO LA NECESSARIA DISCUSSIONE.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I TEMPI, LE FORME DI COMUNICAZIONE, LE MISURE DI PUBBLICITA' E LE ALTRE MODALITA' RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

## CAPO 05

### ART. 54

#### IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. LE QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA', POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CONSULTIVI.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM NEI CASI DI:

- A) TRIBUTI E BILANCIO;
- B) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- D) MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI CONSULTAZIONI REFERENDARIE;
- E) ORGANIZZAZIONE, DESIGNAZIONI E NOMINE.

03. HANNO POTERI DI INIZIATIVA REFERENDARIA:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI;
- B) I CITTADINI RESIDENTI ED ELETTORI, IN PERCENTUALE NON INFERIORE AL DIECI PER CENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN BASE ALL'ULTIMO CENSIMENTO UFFICIALE, CHE SOTTOSCRIVANO CON FIRMA AUTENTICATA IL QUESITO REFERENDARIO.

04. LA COMMISSIONE O LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI POLITICI VALUTA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DA SOTTOPORRE A DELIBERA CONSILIARE, SECONDO LA MAGGIORANZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ED ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, LA FORMULAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, RIGUARDO ALLA SUA AMMISSIBILITA' PER MATERIA E AD ALLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME; IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

05. NELLA STESSA DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO PUO' INOLTRE STABILIRE, AL FINE DI SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO ELETTORALE, CHE IL VOTO NEL SEGGIO POSSA AVVENIRE PREVIA ESIBIZIONE DEL SOLO DOCUMENTO DI IDENTITA' ATTESTANTE LA RESIDENZA DEL CITTADINO NEL

COMUNE; IN TAL CASO IL REFERENDUM VIENE INDETTO MEDIANTE PUBBLICHE AFFISSIONI.

06. IL RISULTATO DEL REFERENDUM E' DA DICHIARARSI VALIDO QUALORA ALLA CONSULTAZIONE ABBIAMO PRESO PARTE ALMENO IL CINQUANTA PER CENTO PIU' UNO DEL CORPO ELETTORALE.

07. IL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM SI RITIENE ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI; IN CASO CONTRARIO E' DICHIARATO RESPINTO.

08. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, IL SINDACO E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO UN PROVVEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 06

ART. 55

IL DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ISTITUISCE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO PALESE, ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI, TRA I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E DI COMPROVATA COMPETENZA ED ESPERIENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA, CHE DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA ED OBIETTIVITA' DI GIUDIZIO.

03. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

04. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLA COMUNITA' MONTANA E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, I MINISTRI DEL CULTO, GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI OD IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE; COLORO CHE ESERCITANO QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

05. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

06. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

07. L'INCARICO DEL DIFENSORE CIVICO E' GRATUITO.

08. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE LE RICHIESTE DEI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI E DI ASSOCIAZIONI RIGUARDO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI O LE AZIENDE DIPENDENTI.

09. IL DIFENSORE CIVICO PUO' AGIRE D'UFFICIO QUALORA ABBIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI GRAVI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI CON L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

## TITOLO 05

### I PUBBLICI SERVIZI

#### ART. 56

### I PUBBLICI SERVIZI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE, ANCHE IN REGIME DI PRIVATIVA, L'ISTITUZIONE E/O LA GESTIONE DI OGNI SERVIZIO, AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' VOLTE A REALIZZARE SCOPI SOCIALI, A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E QUELLO CIVILE.

02. IL COMUNE HA COMPETENZA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELEGATI DALLO STATO E DA ALTRI ORGANI LOCALI.

03. PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI DI CUI AL PRIMO ED AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL COMUNE SI AVVALE DELLE PROPRIE STRUTTURE O DI SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI.

04. I FINI ISTITUZIONALI SONO CONSEGUITI MEDIANTE L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI.

#### ART. 57

### LA MUNICIPALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISPORRE L'ASSUNZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

02. CON LA STESSA DELIBERAZIONE, O CON UNA DELIBERAZIONE SUCCESSIVA, IL CONSIGLIO DECIDE CIRCA LE FORME OTTIMALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO, VALUTANDO INOLTRE LA NECESSITA' DI DELEGA, CONVENZIONE E PROMOZIONE DI UN CONSORZIO.

03. NEGLI ATTI DELIBERATI IL COMUNE DOVRA' DARE ATTO DELLE RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE DELLA SCELTA OPERATA DELINEANDO CON CHIAREZZA LE MODALITA' DI GESTIONE E SPECIFICANDO IL FINE, LA DURATA, E, NELL'IPOTESI DI UNA GESTIONE COORDINATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI, I RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

#### ART. 58

### LE FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

01. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITA' ALLE FATTISPECIE PREVISTE DALL' ARTT. 23 DELLA L. N. 142/90 , PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI QUESTE ULTIME, ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA NATURA ED ALLA PORTATA DEI BISOGNI E DEGLI INTERESSI CHE EMERGONO DALLA COMUNITA' COMPRESA NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE E SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.



03. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE E L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE.

04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

05. LA GESTIONE DEI SERVIZI IN REGIME DI MONOPOLIO, E PERTANTO RISERVATI AL COMUNE, NON PUO' AVVENIRE IN REGIME DI CONCORRENZA CON I PRIVATI, OCCORRENDO SEMPRE UN PARTICOLARE PROVVEDIMENTO CONCESSORIO DA PARTE DEL COMUNE E DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

#### ART. 59

LA DELEGA E LE FORME COLLABORATIVE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

02. NELLE IPOTESI IN CUI L'INCIDENZA GEOGRAFICA ED I BACINI DI UTENZA DEL SERVIZIO NON COINCIDONO, IN TUTTO O IN PARTE, CON IL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE, IN ALTERNATIVA ALLA IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, LA COSTITUZIONE, INSIEME AD ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI, DI UN CONSORZIO PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DI UNO O PIU' PUBBLICI SERVIZI.

03. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCE NON PUO' ESSERE COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO.

04. ALLORCHE' IL COMUNE DECIDA DI AVVALERSI DELLA FORMA CONSORTILE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI, TALI CONSORZI ASSUMONO IL CARATTERE POLIFUNZIONALE. QUALORA I SERVIZI RESI NON PRESENTINO CARATTERISTICHE AFFINI O COMPLEMENTARI, SI VALUTERA' L'OPPORTUNITA' DI COSTITUIRE UNITA' ORGANIZZATIVE FUNZIONALI PER LE DIVERSE ATTIVITA'.

05. SEMPRE AL FINE DI RENDERE PIU' EFFICIENTI ED ECONOMICI I SERVIZI PUBBLICI, I COMUNI POSSONO STIPULARE TRA LORO APPOSITE CONVENZIONI O PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI UNA "UNIONE DI COMUNI".

06. LO STATO E LA REGIONE POSSONO ESPRESSAMENTE IMPORRE LA FORMULA DELLA CONVENZIONE (OBBLIGATORIA) PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI LORO COMPETENZA.

#### ART. 60

LA GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE HA IL POTERE DI DELIBERARE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA NELLE IPOTESI IN CUI LE MODESTE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON RICHIEDONO, SECONDO UNA ATTENTA ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI, LA COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA SPECIALE O DI UNA ISTITUZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI PUBBLICI SERVIZI, PREVIA REDAZIONE DI UN APPOSITO PROGETTO DI MASSIMA, TECNICO E FINANZIARIO, E PREVIA INDICAZIONE DEI MEZZI CON CUI

INTENDE FAR FRONTE ALLE SPESE PER L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

03. IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO E' DELIBERATO CONTESTUALMENTE ALL'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO.

04. LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA E' SVOLTA DIRETTAMENTE DAL COMUNE PER IL TRAMITE DEI SUOI ORGANI ED UFFICI, E CON L'AUSILIO DEI PROPRI DIPENDENTI.

05. LE SPESE ED I RICAVI CONSEGUENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA NON DETERMINANO L'OBBLIGO GIURIDICO DI UN BILANCIO SEPARATO DA QUELLO DEL COMUNE, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DI QUEST'ULTIMO.

#### ART. 61

##### LE AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E ED AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COLLETTIVITA'.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI, APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E SOTTOPOSTI SUCCESSIVAMENTE ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. GLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE QUALITA' DI GESTIONE, MATURATE SIA ATTRAVERSO IL CONSEGUIMENTO DI PARTICOLARI TITOLI DI STUDIO INERENTI ALLE MANSIONI DA ESPLETARE, SIA ATTRAVERSO L'ESPERIENZA ACQUISITA PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

05. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

06. IL DIRETTORE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO, CON CONTRATTO A TERMINE E NEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI AL QUARTO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

07. LA DELIBERA DI NOMINA O DI REVOCA DEL DIRETTORE DEVE ESSERE CONGRUAMENTE MOTIVATA.

08. IL COMUNE, CON PROPRIA DELIBERA CONSILIARE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, E CON L'AUSILIO DEL REVISORE DEI CONTI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

#### ART. 62

##### L'ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE L'APPROVAZIONE DI APPOSITO ATTO CONTENENTE IL

RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DETERMINA, ALTRESI', IN CONFORMITA' ALLE NORME DETTATE NEL PRESENTE STATUTO LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI, LE POSSIBILITA' DI RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO ED A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

#### ART. 63

##### GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE

01. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

#### ART. 64

##### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE ED IL POSSESSO DELLE QUALITA' NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, COMPROVATE SULLA BASE DEI TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI E DELL'ESPERIENZA MATURATA, IN ANALOGHI SETTORI, PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA SETTE MEMBRI, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI, NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLE MINORANZE E DURA IN CARICA TRE ANNI.

03. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE DEI COMPONENTI, O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSE PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE. IL CONSIGLIERE SUBENTRANTE RESTA IN CARICA FINO ALLA NORMALE CESSAZIONE DALL'INCARICO DEL CONSIGLIERE SOSTITUITO.

04. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO, E FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA PROROGATIO E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, E LE ALTRE MODALITA' NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

ART. 65

IL PRESIDENTE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE, NEL PROPRIO SENO, IL PRESIDENTE.
02. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA, IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA, PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
03. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 66

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI E DELLE ISTITUZIONI.
02. IL DIRETTORE E' NOMINATO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI POSSEDUTI, COMPROVATI SULLA BASE DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI E DELL'ESPERIENZA MATURATA PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI. PUO' ESSERE REVOCATO CON ATTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO.

ART. 67

IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:
  - A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;
  - B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE;
  - C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
  - D) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.
02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI AI QUALI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA ALTRESI' L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:
  - A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI ALL'ELENCAZIONE DELL' ARTT. 32 DELLA L. N. 142/90 SALVO QUANTO NON RIFERIBILE ALL'ISTITUZIONE STESSA;
  - B) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORATO DELEGATO AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI', DEL FUNZIONARIO RESPONSABILI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE;

C) VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA LETTERA B) PRECEDENTE.

04. L'ISTITUZIONE E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI PER SERVIZI SOCIALI.

#### ART. 68

LE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI E/O ASSUMERVI PARTECIPAZIONI AZIONARIE, AL FINE DI AFFIDARE IN CONCESSIONE A TALI SOCIETA' UN DETERMINATO SERVIZIO PUBBLICO.

02. LA DISCIPLINA CHE REGOLA LA GESTIONE DELLA SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' QUELLA DI DIRITTO COMUNE PREVISTA PER LE SOCIETA' PER AZIONI ( ARTT. 2357 - 2457 ), INCLUSA LA DEROGA RELATIVA ALLE NORME RIGUARDANTI LA NOMINA E LA REVOCA DI ALCUNI AMMINISTRATORI DA PARTE DELL'ENTE LOCALE ANZICHE' DELL'ASSEMBLEA ( ARTT. 2458 - 2460 IN SOSTITUZIONE DEGLI ARTT. 2383 , PRIMO COMMA 2400 ) E DELLE NORME RIGUARDANTI L'ESCLUSIONE DAL FALLIMENTO ( ARTT. 2221 C.C. ).

03. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

#### ART. 69

LA NOMINA E LA REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. LA DELIBERA DI NOMINA DEVE ESSERE CONGRUAMENTE MOTIVATA.

03. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

04. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DAL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

#### TITOLO 06

LA COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

#### ART. 70

LE FORME DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E

L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI, ATTRAVERSO IL RICORSO AGLI STRUMENTI DELLA CONVENZIONE, DEL CONSORZIO, DELL'UNIONE DI COMUNI E DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, AL FINE DI UN PIU' RAZIONALE SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE UMANE, STRUTTURALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI.

## CAPO 01

### ART. 71

#### LE CONVENZIONI

01. IL COMUNE RICORRE ALLO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE QUANDO NON RITENGA OPPORTUNO E NECESSARIO CREARE LIVELLI ORGANIZZATIVI AUTONOMI E DISTINTI (QUALI I CONSORZI E LE UNIONI) DAGLI ENTI PROMOVENTI, E QUANDO IL SISTEMA DEL CONVENZIONAMENTO SI RIVELA IL PIU' IDONEO, FUNZIONALE ED ECONOMICO PER IL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.

02. LE CONVENZIONI FRA COMUNI E PROVINCIE POSSONO AVERE AD OGGETTO QUALSIASI FUNZIONE O SERVIZIO E REGOLARE UNA MOLTEPLICITA' DI CASI QUALI L'INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, L'ESECUZIONE E/O LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI E QUALSIASI ALTRA IPOTESI GIUSTIFICHI IL RICORSO AL PREDETTO STRUMENTO.

03. LE CONVENZIONI POSSONO ESSERE FACOLTATIVE ED OBBLIGATORIE.

04. LE CONVENZIONI OBBLIGATORIE SONO RIMESSE ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO O DELLA REGIONE NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, ED HANNO LO SCOPO DI FAR FRONTE AD ESIGENZE SPECIFICHE E TEMPORANEE.

05. LE CONVENZIONI SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

## CAPO 02

### ART. 72

#### I CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRSI IN CONSORZIO, CON ALTRI COMUNI E PROVINCIE, PER ASSUMERE DIRETTAMENTE L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI CHE SIANO DI COMUNE INTERESSE, QUALORA RAGIONI DI OPPORTUNITA' E DI CONVENIENZA ESCLUDANO IL RICORSO ALLE ALTRE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESPLETATE LE INTESE PRELIMINARI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA ED ALLE QUOTE DI COINTERESSANZA, IL CONSIGLIO COMUNALE POTRA' PROCEDERE ALLA ASSUNZIONE DEI NECESSARI ATTI DELIBERATIVI PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELLO SCHEMA DI STATUTO.

03. LA CONVENZIONE, CHE AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE N. 142 DEVE ESSERE APPROVATO UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO, DOVRA' PREVEDERE, AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA PREDETTA LEGGE, LA DURATA, I FINI, LE FORME DI CONSULTAZIONE E LE RISPETTIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI, I RECIPROCI OBBLIGHI, LE RISPETTIVE GARANZIE E LE MODALITA' DI TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO; LA CONVENZIONE DOVRA', INOLTRE

PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

04. IL REGOLAMENTO DEL CONSORZIO DISCIPLINA L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER

LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

05. LA DELIBERA PER LA COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA CONSORTILE DEVE ESSERE ASSUNTA, DAL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA E DEVE INDICARE, ATTRAVERSO UN PROGETTO TECNICO-FINANZIARIO, I MEZZI CON CUI I COMUNI INTERESSATI INTENDONO FARE FRONTE ALLE SPESE PER L'IMPIANTO E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CHE VOGLIONO ASSUMERE.

06. LA DELIBERAZIONE DOVRA' PREVEDERE, ESPRESSAMENTE, LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO ED AVERE AD OGGETTO SIA LA CONVENZIONE CHE LO SCHEMA DI STATUTO, PRECISANDO, INOLTRE, LE FORME DI FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO STESSO.

07. IL CONSORZIO NASCE CON LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CHE LO COSTITUISCONO.

08. AL CONSORZIO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI E QUELLE PRESCRITTE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

09. ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE POSSONO FAR PARTE ANCHE I CONSIGLIERI IN CARICA.

10. QUESTI ULTIMI SONO INVECE INCOMPATIBILI CON LA QUALIFICA DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE.

11. LE PERSONE DA NOMINARE IN COMMISSIONE DEBONO POSSEDERE LA QUALITA' PER ESSERE ELETTE ALLA CARICA DI CONSIGLIERI COMUNALI E DEBONO ESSERE FORNITE DI COMPETENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE, COMPROVATE DAL POSSESSO DEI TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI E DALLA ESPERIENZA MATURATA, IN SETTORI ANALOGHI, PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

12. L'ASSEMBLEA CONSORZIALE, ED OGNI MEMBRO AD ESSA APPARTENENTE, HA TUTTI I POTERI CHE HA OGNI SINGOLO CONSIGLIO COMUNALE, ED OGNI CONSIGLIERE, NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE COSTITUITE DA COMUNE NON ESCLUSE QUINDI LE COMPETENZE DI CUI AGLI ARTT. 06 E 16 DEL T.U. DEL 1925 , N. 2578 , ED I POTERI DI CONTROLLO E VIGILANZA.

CAPO 03

ART. 73

L'UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, ED ALLO SCOPO DI MIGLIORARE LA QUALITA' E

L'EFFICIENZA DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE, RIDUCENDONE I COSTI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI.

CAPO 04

ART. 74

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI, CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI QUALI IL PIANO FINANZIARIO, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

#### ART. 75

I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE PREDISPONE, ANNUALMENTE, IN PREVISIONE DEL BILANCIO, PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DI QUEST'ULTIMA ED IN OTTEMPERANZA ALLE LEGGI REGIONALI.

03. SEMPRE AGLI STESSI FINI IL COMUNE PUO' PROPORRE, DI INTESA CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, E CON L'EVENTUALE COLLABORAZIONE DELLA REGIONE, LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI STUDIO ED ANALISI DEL TERRITORIO ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO A SISTEMI MECCANIZZATI.

04. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DEL COORDINAMENTO.

05. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

06. IL COMUNE DI INTESA CON LA PROVINCIA PUO' PROMUOVERE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

#### TITOLO 07

I CONTROLLI E LA FINANZA

#### ART. 76



## I CONTROLLI E LA FINANZA

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. AL COMUNE E' ATTRIBUITA ECONOMIA FINANZIARIA CONSISTENTE NELLA CERTEZZA DI DISPORRE DI RISORSE PROPRIE O TRASFERITE, ADEGUATE ALLE REALI NECESSITA' DELL'ENTE ED AI BISOGNI DEI CITTADINI, E NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI DELLO STATO.

03. IL COMUNE HA, ALTRESI', CAPACITA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NELL'AMBITO E NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO.

04. AL COMUNE SPETTANO LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

## ART. 77

### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE STATALE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE IL PROGETTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO TRIENNALE, CON LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI NEL REGOLAMENTO.

03. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEVONO ESSERE REDATTI CON LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. I DOCUMENTI FINANZIARI, ACCOMPAGNATI DA APPOSITA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI, SONO PRESENTATI ALLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE O ALLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI PER IL PRESCRITTO PARERE, SENTITE LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, ENTRO IL 31 OTTOBRE, IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. AL BILANCIO DI PREVISIONE DEVE ESSERE ALLEGATO IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO.

07. TUTTE LE OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, AD ECCEZIONE DI QUELLE DERIVANTI DAL PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

08. NEI CASI DI URGENZA LA GIUNTA COMUNALE PUO' ADOTTARE DELIBERE DI VARIAZIONE DI BILANCIO, DA SOTTOPORRE ALLA RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, PENA LA DECADENZA.

## ART. 78

### GLI IMPEGNI DI SPESA

01. GLI ORGANI DELL'ENTE NON POSSONO ASSUMERE ALCUNA DELIBERAZIONE COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO COMUNALE SENZA LA PREVIA ATTESTAZIONE DI COPERTURA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E, IN MANCANZA DI QUESTO DAL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE N. 142/90 .

02. SENZA TALE ATTESTAZIONE L' ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E, IN MANCANZA, IL SEGRETARIO COMUNALE, E' TENUTO AD ATTESTARE LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA DISPONIBILITA' DEI FONDI SUI COMPETENTI CAPITOLI DI BILANCIO.

04. L' IMPEGNO DEVE ESSERE RIFIUTATO OGNI QUALVOLTA LA SPESA SIA FINANZIATA CON ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE NON ANCORA REALIZZATASI.

#### ART. 79

##### IL CONTO CONSUNTIVO

01. IL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE, RELATIVO ALL' ESERCIZIO PRECEDENTE, E' PREDISPOSTO DALLA GIUNTA ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO ED E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL SUCCESSIVO 30 GIUGNO.

02. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA, INOLTRE, UNA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI CHE ATTESTI LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E CHE ESPRIMA RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

#### ART. 80

##### IL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' STABILITE NELLA LEGGE.

02. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI A FAR DATA DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI NOMINA, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE DEI CONTI HA, ANCHE AUTONOMAMENTE, LIBERO ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI ED AGLI UFFICI DELL' ENTE.

04. LA CESSAZIONE DALLA CARICA PER QUALUNQUE CAUSA DEL REVISORE COMPORTA LA SOSTITUZIONE IMMEDIATA CON ALTRO REVISORE, ENTRO I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI.

05. IL REVISORE NEO-ELETTO RESTA IN CARICA FINO ALLA SCADENZA PREVISTA PER L' ORIGINARIO REVISORE.

#### ART. 81

##### LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO, COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INDIRIZZO SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL' ENTE; VIGILA SULL' ATTIVITA' CONTABILE E FINANZIARIA

DELLA GESTIONE; ESPRIME PARERI SUL BILANCIO DI PREVISIONE E SUE

VARIAZIONI, SULLA COMPATIBILITA' FINANZIARIA DEI PIANI E PROGRAMMI DELL'ENTE; EFFETTUA A SCADENZA SEMESTRALE IL CONTROLLO DI GESTIONE, RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO, PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NOMINATA O DELLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI POLITICI, SULLA INSORGENZA DI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE; ESERCITA IL CONTROLLO SUI CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI DEL COMUNE, SULLA TENUTA DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DEL REVISORE E NE SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI DI COLLABORAZIONE, VERIFICA E GARANZIA, NONCHE' DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEL CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI AL FINE DI PERSEGUIRE LA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI ED UFFICI DELL'ENTE.

#### ART. 82

IL CONTROLLO DI GESTIONE.

01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA, AI FINI DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI, METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE INDICATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA I PROGETTI PROGRAMMATI E QUELLI REALIZZATI CON INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

#### TITOLO 08

LA PRODUZIONE DI ATTI NORMATIVI

#### ART. 83

LO STATUTO

01. LO STATUTO E' ATTO NORMATIVO FONDAMENTALE DEL COMUNE A CUI DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI REGOLAMENTARI, DELIBERATIVI ED AMMINISTRATIVI.

02. LA MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E' AMMESSA SOLO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO GENERALE E CON LE STESSO FORME E MODALITA' PREVISTE PER L'APPROVAZIONE DELLO STESSO.

#### ART. 84

## I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI, CON EFFICACIA LIMITATA ALL`AMBITO TERRITORIALE COMUNALE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA ED IN QUELLE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. I REGOLAMENTI, FERMA RESTANDO LA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE, ENTRANO IN VIGORE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO DA EFFETTUARE DOPO CHE LA DELIBERA DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

03. L`INIZIATIVA PER L`ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ED AI CITTADINI SECONDO LE PERCENTUALI PREVISTE DALL` ARTT. 55 COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

## ART. 85

### LE ORDINANZE

01. LA EMANAZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI DI CUI AL COMMA DELL` ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LIMITATE AL TEMPO IN CUI PERMANE LA NECESSITA'.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVONO ESSERE PUBBLICATE ALL`ALBO PRETORIO PER ALMENO DIECI GIORNI; OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI DETERMINATI DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI DESTINATARI.

## ART. 86

### LE FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

01. SPETTA AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE, PER L`AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, L`EMANAZIONE DEGLI ATTI CON CUI SI DETERMINA L`INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

## ART. 87

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE NEI TERMINI E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE N. 142/90 .

02. ENTRO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO IL COMUNE DEVE ADOTTARE I REGOLAMENTI PREVISTI NELLO STESSO SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE.